



COMUNE DI TEOLO

Provincia di Padova

ORDINANZA N. 80 DEL 03/11/2022

Settore proponente: AREA VI - VIGILANZA

Prot. 21321

OGGETTO:

REVOCA DELL'ORDINANZA N. 72 DEL 29/12/2015 RECANTE AD OGGETTO:
" DIVIETO DI UTILIZZO E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI
PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI
PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE".

SINDACO

PREMESSO: che:

- in data 29 dicembre 2015 è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 72 – Prot. n. 19745 - recante ad oggetto: "Divieto di utilizzo e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale";
- detta Ordinanza è stata emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D. L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;
- della stessa ne è stata data ampia comunicazione tramite pubblicazione all' Albo Pretorio, sul sito web dell'Ente e mediante comunicato alla stampa;

PRECISATO che, come chiarito già dal Ministero dell'Interno, tale mezzo in possesso dei Sindaci nasce con lo scopo di fronteggiare emergenze verificatesi per situazioni di assoluta urgenza ed eccezionalità, non altrimenti risolvibili. Presupposto di tale atto è, quindi, lo stato di pericolo non tipizzato, avente natura eccezionale. (Cons. Stato, sez. III, 29/05/2015 n. 2697). Al fine di un chiarimento normativo, la Prefettura di Rovigo chiedeva parere motivato al Ministero dell'Interno, il quale il giorno 09/12/2016 chiariva definitivamente la questione (v. allegato 1) riconoscendo in tali ordinanze un difetto nella contingibilità e nell'urgenza. Inoltre il Sindaco, nell'adozione delle predette ordinanze, deroga materia di competenza di poteri dello Stato, gerarchicamente superiori. Alla luce di siffatta delucidazione il Prefetto di Rovigo, come altri, provvedeva ad inviare comunicazione ai Comuni della Provincia a chiarimento definitivo della questione (v. Allegato 2) nella quale, tra l'altro, si rappresenta che: "Il potere sindacale di ordinanza ex art. 54 del D."Lgs. 267/2000 non può avere valenza creativa, ma deve limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l'ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possono derivare pericoli per la sicurezza pubblica. Si osserva che la natura innovativa di tali ordinanze, che pongono limiti quasi assoluti all'impiego di tutte le tipologie di articoli pirotecnici, incida sulla vigente disciplina legislativa in materia, nonostante dalle ordinanze non emergano situazioni di contingibilità ed urgenza. Occorre evidenziare che il D. Lgs. n. 123/2015, che disciplina la materia, prevede, al fine di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto che viene immesso sul mercato, che i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono solo quelli recanti la marcatura CE che abbiano superato la valutazione di conformità prescritta. Si segnala, altresì, che il capo 5° del D. Lgs. 123/2015, pubblicato

U
Teolo
Comune di Teolo
Protocollo N. 0021321/2022 del 03/11/2022



COMUNE DI TEOLO

Provincia di Padova

"Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici", prevede che se l'autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti rischio per la salute e per l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente Decreto, dopo avere effettuato una valutazione, può, nei casi più gravi, chiedere anche il ritiro dal mercato del prodotto, pertanto, ulteriori divieti di uso di prodotti pirotecnici non possono essere stabilite dal Sindaco ma solo dalla normativa di settore";

RITENUTO di dover aderire alle indicazioni della citata nota prefettizia:

REVOCA

L'Ordinanza Sindacale n. 72 del 29/12/2015 avente ad oggetto: "Divieto di utilizzo e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale".

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale on line e contestuale pubblicazione sul sito web dell'Ente;

che sia trasmessa:

- al Signor Prefetto di Padova;
- al Signor Questore di Padova;
- al Comando Stazione Carabinieri di Teolo
- al Comando di P. L. di Teolo

SINDACO
Valentino Turetta

